



**Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara**
*Divisione I Affari Legali
Settore normativa di Ateneo*



Numero e data di protocollo, UOR e classificazione attribuiti dal sistema di gestione informatica dei documenti

Regolamento per l’istituzione temporanea di posti di Professore e Professoressa Straordinari/e a tempo determinato

Art.1- Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di istituzione e la copertura di posti di **Prof* Straord*** a tempo determinato previsto dall’art.1, comma 12 della L. n.230/2005 (Legge MORATTI)¹.
2. Il Regolamento disciplina, altresì, le modalità di stipula delle convenzioni per il finanziamento delle attività di ricerca.

Art.2 Istituzione di posti di Professore e Professoressa straordinari a tempo determinato - Convenzioni

1. Come da art.6, comma 1 del proprio Statuto, l’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara (*breviter Ud’A o Ateneo*) “è legittimata a porre in essere ogni atto negoziale, anche a titolo oneroso, idoneo al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto della legislazione vigente e delle norme di contabilità pubblica”.
2. Ud’A può stipulare apposite convenzioni con imprese, fondazioni e altri soggetti pubblici o privati (*breviter ente*), al fine di realizzare specifici programmi di ricerca che prevedano l’istituzione temporanea di posti di Prof* Straord* -ovvero figure altamente qualificate per far fronte a specifiche esigenze didattiche- con oneri finanziari interamente a carico di enti esterni.
3. Le convenzioni di cui al precedente comma devono espressamente definire:
 - il programma di ricerca e il relativo ambito disciplinare;
 - il numero di posti finanziati, il relativo regime d’impegno e il settore scientifico-disciplinare e gruppo scientifico disciplinare di inquadramento;
 - il dipartimento di afferenza e la sede di servizio;
 - l’attività assistenziale per i settori scientifico disciplinari che la prevedano;
 - le risorse economiche messe a disposizione dell’ente esterno e gli importi da corrispondere ai Prof* Straor*;
 - la durata massima prevista per il programma di ricerca e per la durata del contratto di Prof* Straor*, non superiore a tre anni;
 - le modalità di erogazione delle risorse economiche da parte dell’ente finanziatore e le necessarie garanzie fideiussorie nel caso di erogazione rateizzata;
 - la destinazione degli eventuali utili netti derivanti dalla realizzazione del programma di ricerca.
4. A seguito di lettera di intenti tra Ud’A ed ente finanziatore, il Dipartimento interessato formula, con propria delibera, la proposta di istituzione del posto di cui al presente regolamento, con indicazione del gruppo scientifico disciplinare interessato, sulla base del programma di ricerca e dell’eventuale profilo da delineare esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari.
5. La proposta di convenzione e la delibera del Dipartimento sono sottoposte all’esame del Senato Accademico,

¹ Art.1 comma 12 L. n.230/2005 “Le università possono realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, che prevedano anche l’istituzione temporanea, per periodi non superiori a sei anni, con oneri finanziari a carico dei medesimi soggetti, di posti di professore straordinario da coprire mediante conferimento di incarichi della durata massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova convenzione, a coloro che hanno conseguito l’idoneità per la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale. Ai titolari degli incarichi è riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il trattamento giuridico ed economico dei professori ordinari con eventuali integrazioni economiche, ove previste dalla convenzione. I soggetti non possessori dell’idoneità nazionale non possono partecipare al processo di formazione delle commissioni di cui al comma 5, lettera a), numero 3), né farne parte, e sono esclusi dall’elettorato attivo e passivo per l’accesso alle cariche di preside di facoltà e di rettore. Le convenzioni definiscono il programma di ricerca, le relative risorse e la destinazione degli eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei soggetti che hanno partecipato al programma”

che con proprio parere dovrà attestare l’interesse dell’Ateneo all’istituzione del posto di Prof* Straord* richiesto.

6. Acquisito il parere del Senato Accademico, la delibera del Dipartimento è sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo accertamento da parte del Collegio dei Revisori dei conti della congruità delle risorse messe a disposizione all’attivazione del posto di professore straordinario e alla copertura di tutti gli oneri correlati.

Art.3 - Tipologia degli incarichi

1. Gli incarichi di Prof* Straord* hanno una durata massima di tre anni e sono rinnovabili, previa stipula di una nuova convenzione.
2. La durata complessiva degli incarichi non può, in ogni caso, essere superiore a sei anni.
3. Gli incarichi possono essere conferiti in regime di impegno a tempo pieno o definito.
4. L’incarico non può in ogni caso protrarsi oltre il termine dell’anno accademico in cui l’interessato raggiunge il limite di età previsto per il collocamento a riposo dei professori ordinari di ruolo.

Art.4 - Modalità di copertura del posto di Professore e/o Professoressa straordinari

1. Il reclutamento avviene con le seguenti modalità:

- conferimento diretto
- procedura di selezione.

Per entrambe le modalità il possesso dei requisiti da parte dei candidati sarà valutato da una Commissione *ad hoc*.

2 In caso di procedura di selezione Ud’A emana apposito bando secondo le proprie norme regolamentari e procedurali. Il bando di selezione viene emanato dal Rettore ed è pubblicato sul Portale di Ateneo. Della pubblicazione viene dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

3. Possono partecipare alla procedura di selezione coloro che abbiano conseguito l’idoneità o l’abilitazione scientifica nazionale per il ruolo di professore di prima fascia in un settore scientifico-disciplinare coerente con il programma di ricerca, ovvero che siano in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale attinente al programma di ricerca. In quest’ultimo caso è necessario il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

- a) laurea magistrale ovvero titolo di studio equipollente nelle discipline oggetto del programma di ricerca;
- b) svolgimento di documentata attività di ricerca ovvero di attività professionale particolarmente significativa nelle discipline oggetto del programma di ricerca per almeno sette anni consecutivi diminuibile a quattro anni consecutivi se in possesso anche del titolo di Dottore di ricerca, pur sempre nelle discipline oggetto del programma di ricerca;
- c) organizzazione, direzione o coordinamento di gruppi di ricerca nazionali o internazionali;
- d) rilevanza della produzione scientifica con riferimento al settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione o specifiche casistiche professionali circa la specializzazione lavorativa riferibili alle discipline della ricerca oggetto di convenzione;
- e) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale in convenzione è necessario il possesso dei titoli di studio previsti dall’ordinamento per il SSN e di documentata attività in campo clinico e assistenziale.

4. Non possono partecipare alla selezione coloro che hanno superato i limiti massimi di età per il collocamento in quiescenza previsti dalle norme di stato giuridico dei professori universitari.

5. I titolari degli incarichi elencati al comma 3 non devono essere dipendenti di un’altra Università italiana, in caso contrario sarà necessario il nulla osta dell’Università di appartenenza.

6. Gli incarichi citati non danno luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli dell’Ateneo.

7. Laddove il titolare dell’incarico fosse dipendente dell’Ente con cui viene siglata la convenzione, il trattamento economico sarà corrisposto direttamente dell’ente finanziatore.

8. I requisiti di cui al comma 3 devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione.

Art.5 - Commissione per la valutazione

1. La nomina, la composizione e i lavori della Commissione sono disciplinati dagli artt.4 e 4bis del Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di prima e di seconda fascia in attuazione degli artt.18 e 24 della Legge 240/2010.

Art.6 - Stipula del contratto

1. All’esito della procedura di conferimento diretto ovvero di selezione, Ud’A invita il candidato individuato a sottoscrivere il relativo contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
2. Il contratto di diritto privato è sottoscritto dal Rettore e deve contenere, tra l’altro, le seguenti indicazioni:
 - la data d’inizio e di conclusione del rapporto di lavoro;
 - il trattamento economico, previdenziale e assicurativo;
 - la struttura di afferenza;
 - il gruppo scientifico disciplinare di riferimento e il settore scientifico-disciplinare;
 - il regime di impegno orario.
3. Il contratto ha durata massima di tre anni ed è rinnovabile, per una sola volta, previa stipula di una nuova convenzione. Possono essere stipulati contratti di durata inferiore purché coerenti con il progetto di ricerca proposto e, comunque, non inferiori ad un anno.
4. Il contratto è sottoscritto dal titolare dell’incarico e dal Rettore di Ateneo.
5. La comunicazione inerente all’avvenuta presa di servizio è firmata dal Direttore di Dipartimento.
6. Il periodo di prova è della durata di tre mesi effettivi di servizio e la valutazione compete al Direttore del Dipartimento richiedente. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia o infortunio. In tal caso il titolare dell’incarico ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorsi i quali il rapporto cesserà automaticamente i propri effetti, senza necessità di alcuna comunicazione e senza alcun diritto al preavviso o ad altra indennità. In caso di esito negativo del periodo di prova il contratto è risolto di diritto. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il titolare dell’incarico si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.
7. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio.
8. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali l’Università si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ferma restando l’applicazione di quanto previsto in materia disciplinare dal vigente *“Regolamento per il funzionamento del Collegio di disciplina e per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori universitari”*, emanato con D.R. Rep. n.687 del 28.10.2013.
9. Il/la Prof.* *Straor** che intende recedere dal contratto deve farlo con un preavviso di almeno di trenta giorni. In caso di mancato preavviso o non rispetto del termine, l’Amministrazione ha il diritto di trattenere un importo corrispondente alla retribuzione spettante al/alla Prof.**Straor** per il periodo di preavviso non lavorato. Costituisce in ogni modo causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento con sentenza passata in giudicato della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
10. Costituisce ulteriore causa di risoluzione l’interruzione, la revoca o le eventuali anomalie contestate nell’esecuzione del progetto che ne rendano impossibile la prosecuzione.
11. In ogni caso la risoluzione si perfeziona solo se manifestata in maniera esplicita dall’Ateneo.

Art.7 - Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara
Divisione I Affari Legali
Settore normativa di Ateneo



1. Il titolare dell’incarico articola la prestazione lavorativa di concerto con il Direttore del Dipartimento presso cui svolgono l’attività.
2. Il titolare dell’incarico è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. L.vo n.81/2008 a carico dell’Ateneo.
3. La competenza disciplinare è regolata dall’art.10 della L. n.240/2010.
4. I/Le Prof* Straord* sono esclusi dall’elettorato attivo e passivo relativo alle cariche previste dallo Statuto d’Ateneo.
5. Il titolare dell’incarico non può richiedere la mobilità interna. Su richiesta del titolare Ud’A può concedere, valutate le proprie esigenze, il cambio di regime di impegno orario.
6. Al titolare dell’incarico viene riconosciuto quanto disposto dal D. L. vo n.151/2001 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, dalla L. n.104/1992 per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili, dagli artt.37, 40 e 68 del D.P.R. n.3/1957 in materia di congedo straordinario e aspettativa per infermità.
L’aspettativa per infermità non potrà protrarsi per più di 18 mesi, di cui i primi 12 pagati per intero ed i restanti 6 al 50%.
7. Non sono previste altre forme di aspettativa e congedo.

Art.8 - Trattamento giuridico ed economico

1. Al/Alla Prof* Straord* a tempo determinato viene riconosciuto per tutta la durata dell’incarico, anche a fini didattici, il trattamento giuridico del professore ordinario ed il trattamento economico pari a quello del professore di ruolo alla classe stipendiale iniziale con regime di impegno a tempo pieno ovvero a tempo definito, secondo quanto previsto dalla convenzione, ivi comprese le eventuali integrazioni economiche laddove previste dalla convenzione.

Art.9 - Attribuzione compiti didattici

1. Il Dipartimento presso il quale è istituito il posto di Prof* Straord* a tempo determinato provvede alla definizione delle attività didattiche da assegnare al titolare dell’incarico e il periodo di svolgimento delle stesse, sulla base della normativa regolamentare di Ateneo, tenuto conto del regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito, e delle norme vigenti in materia. Il Prof* Straord* può essere chiamato ad assumere l’incarico di Direttore delle Scuole di Specializzazione.

Art.10 - Incompatibilità

1. Gli incarichi oggetto del presente Regolamento sono conferiti nel rispetto del Codice etico d’Ateneo. Non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che richiede l’attivazione del posto ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
2. Al/Alla Prof* Straord* è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi secondo quanto previsto dal vigente “Regolamento disciplinante gli incarichi esterni all’Ateneo per i Professori e i Ricercatori”, emanato con D.R. n.815 del 3.12.2013.

Art.11 - Recesso, norme di rinvio e finali

1. Richiamato quanto previsto dall’art.6 comma 9 primo periodo in tema di recesso unilaterale a favore del/la Prof* Straord*, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto -ex art.2119 del Cod. Civ.- prima della scadenza del termine qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. L’Ateneo può, inoltre, recedere dal contratto per giusta e comprovata causa o giustificato motivo, fermo quanto previsto dall’art.6 comma 9 secondo periodo che precede circa l’annullamento con sentenza passata in giudicato della procedura di reclutamento, presupposto dell’incarico.
2. Per quanto non previsto specificatamente nel presente Regolamento, in materia di assenze e di



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara
Divisione I Affari Legali
Settore normativa di Ateneo



incompatibilità o cumulo di impieghi, si rinvia alla normativa generale ed interna vigente in materia.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo al decreto di emanazione ed è pubblicato nell’Albo Pretorio e sul sito web di Ateneo.

4. Sono abrogate precedenti disposizioni regolamentari di Ateneo in *subiecta materia*.